REGOLAMENTO (CE) N. 869/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2005

che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda l'ivermectina e il carprofen

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (¹), in particolare gli articoli 2 e 3,

visti i pareri dell'Agenzia europea per i medicinali formulati dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

- (1) Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità nei medicinali veterinari destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.
- (2) L'ivermectina è stata inclusa nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per bovini, suini, ovini ed equidi, per il fegato e il grasso, e per il cervo, inclusa la renna, per il fegato, il grasso, il muscolo e il rene. Tale voce va modificata ed estesa a tutti i mammiferi da produzione alimentare ad eccezione degli animali che producono latte destinato al consumo umano.
- (3) Il carprofen è stato incluso nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 con il carprofen come residuo marcatore per bovini ed equidi per il muscolo, il grasso, il

fegato e il rene, ad eccezione dei bovini che producono latte destinato al consumo umano. Tale residuo marcatore va sostituito dalla somma di carprofen e glucuronide di carprofen coniugato. Il carprofen va incluso nell'allegato II del suddetto regolamento esclusivamente per il latte bovino.

- (4) Il regolamento (CEE) n. 2377/90 va modificato di conseguenza.
- (5) Prima di applicare il presente regolamento occorre prevedere un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di effettuare le modifiche, eventualmente necessarie in base al regolamento stesso, alle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (²).
- I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono modificati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dall'8 agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2005.

Per la Commissione Günter VERHEUGEN Vicepresidente

GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 712/2005 della Commissione (GU L 120 del 12.5.2005, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).

IT

A. Le seguenti sostanze sono inserite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90:

Agenti antiparassitari

2.3. Agenti attivi contro gli endo- e gli ectoparassiti

2.3.1. Avermectine

	Tessuti campione	Grasso	Fegato	Rene	
!	LMR	100 µg/kg	100 µg/kg	30 µg/kg	
	Specie animale	Tutti i mammiferi da produzione	alimentare (¹)		
:	Residuo marcatore	22,23-diidro-avermectina B1a			
	Sostanze farmacologicamente attive	«Ivermectina			

(¹) Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano.»

Agenti antinfiammatori

Agenti antinfiammatori non steroidei 4.1.

Sostanze farmacologicamente attive Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione *Carprofen Somma di carprofen conjugato Bovini, equidi Bovini, equidi Muscolo Muscolo 1 000 µg/kg Grasso 1 000 µg/kg Fegato 1 000 µg/kg Rene»	4.1.1. Derivati dell'acido arupropionico				
Somma di carprofen e glucoronide di Bovini, equidi 500 µg/kg carprofen coniugato 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg	Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione
1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg	«Carprofen	Somma di carprofen e glucoronide di	Bovini, equidi	500 µg/kg	Muscolo
		carprofen coniugato		1 000 µg/kg	Grasso
				1 000 µg/kg	Fegato
				1 000 μg/kg	Rene»

B. Le seguenti sostanze sono inserite nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90:

Agenti antinfiammatori

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale
«Carprofen	Bovini (¹)
(l) Esclusivamente per latte bovino.»	